



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1663/2015

UDIENZA DEL

26/02/2016 ore 09:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

N°

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRECO | ANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

1930

PRONUNCIATA IL:
26 FEB. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05 OTT. 2017
Il Segretario

Il Segretario di Sezione
ANGELO PAGANO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1663/2015
depositato il 15/10/2015

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] 000 ASSENTE
contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO STEFANIA
CORSO UMBERTO, 150 74123 TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA



Il ricorso è proposto contro Equitalia Sud SpA Taranto ed avverso l'intimazione di pagamento numero [REDACTED]/000 notificata il 23-9-2015 ed avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. [REDACTED] asseritamente notificata il 12-9-2003. Con l'intimazione citata viene richiesto il pagamento di IRAP saldo-IRPEG-IVA per l'anno di imposta 1999 oltre a sanzioni ed interessi.

Il ricorrente premette che la cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione non è stata mai notificata e sostiene essere prescritto il credito e decaduta Equitalia dal potere di richiedere il credito medesimo.

Eccepisce in oltre il ricorrente la mancanza di motivazione dell'atto notificato per non avere riportato nell'intimazione Equitalia le ragioni poste a base degli importi richiesti e conclude chiedendo l'annullamento del ruolo-cartella e dell'intimazione impugnata.

Equitalia Sud SpA Taranto è costituita nel giudizio e nel proprio atto, sostenendo essere stata notificata regolarmente la cartella di pagamento, evidenzia che il credito non è prescritto, insiste per la legittimità di tutti i propri atti e chiede il rigetto del ricorso.

Dopo la costituzione in giudizio di Equitalia Sud SpA, il ricorrente deposita sue "Memorie illustrative" nelle quali evidenzia essere sicuramente prescritto il credito ed essere intervenuta decadenza per la richiesta del credito stesso, giacché tra l'asserita notifica della cartella di pagamento e l'inoltro dell'intimazione oggi in esame sono passati dodici anni.

Precisa ancora il ricorrente che la notifica della cartella della quale trattasi è inesistente per il fatto che la 'notifica' prodotta è priva di riferimenti e conclude riportandosi alle richieste già formulate nel ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza odierna nessuno è presente per Equitalia Sud SpA.

Per il ricorrente sono presenti i difensori costituiti che si riportano ai propri atti ed alle richieste già esternate.

ESAMINATI gli atti e verificate le norme di riferimento, la Commissione ritiene di dover esporre le seguenti osservazioni.

Anche indipendentemente dall'avvenuta notifica della cartella di pagamento (quale notifica del ruolo riferito all'anno di imposta 1999) che sarebbe avvenuta il 16-9-2003, per la richiesta delle imposte è intervenuta prescrizione perché senza la notifica di altri atti interruttivi, inesistenti nel caso di specie, l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 23-9-2015, dopo dodici anni dalla eventuale notifica della cartella-ruolo, risulta eseguita ben oltre i termini prescrizionali imposti dalle specifiche norme.

Deve precisare la Commissione che in realtà il ruolo non può considerarsi notificato come sostenuto dal Concessionario della riscossione.

Risulta dagli atti depositati da Equitalia che il "foglio notifica" riferito alla cartella di pagamento della quale trattasi (depositato da Equitalia Sud SpA in semplice fotocopia) è totalmente in bianco e su di esso vi è solo un timbro *mancante di qualsivoglia sottoscrizione* e nel quale viene espresso che "la notifica è eseguita ai sensi dell'art.26-DPR.602/73 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento postale spedito il 12-3-2003". Al citato 'foglio notifica' è stato allegato (sempre in semplice fotocopia) l'avviso di ricevimento postale riguardante la raccomandata n. 044548 intestata alla società odierno ricorrente e per la quale il ritiro è sottoscritto da soggetto senza che sia stata precisata la sua qualificazione e con sottoscrizione non leggibile e non individuabile.

Da quanto riportato, la Commissione ritiene non possa rilevarsi certezza che la cartella di pagamento de qua sia stata ritirata dalla società intestataria della spedizione.

Non vi è alcuna dimostrazione agli atti di questo procedimento che il plico postale sia stato ritirato direttamente dall'amministratore della società o da un suo delegato e l'operato dell'ufficiale postale della consegna prima, e quello di Equitalia successivamente, è fortemente

censurabile e comporta la dichiarazione di inesistenza del procedimento notificatorio che, invero, è illegittimo anche per altre ragioni.

Il Concessionario per la riscossione, infatti, non ha dato alcuna spiegazione del fatto che ha affidato ad un ufficiale della riscossione il compito di notificare il plico contenente la cartella di pagamento e del fatto che quest'ultimo, dopo aver apposto un timbro in calce al quale però non ha apposto la sua sottoscrizione convalidante, ha successivamente deciso di eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale.

Sul punto specifico deve rilevare la Commissione che nel caso di specie, la seconda fase (quella relativa alla spedizione postale del plico) non ha alcun valore giuridico perché il cambiamento delle modalità della notificazione tra quello attraverso l'ufficiale della riscossione e quello attraverso la spedizione postale con raccomandata, è abbisognevole non solo del timbro riportante la modalità di riferimento della notifica, ma anche della sottoscrizione, con esposizione della qualifica della persona che rinuncia ad una tipologia di notificazione e ne adotta una diversa.

Il procedimento notificatorio (della cartella di pagamento) deve confermarsi inesistente.

Tale circostanza comporta almeno due conseguenze importanti:

--il primo atto che ha raggiunto il ricorrente odierno rappresentante la pretesa, è l'intimazione di pagamento oggi in esame e notificata il 23-9-2015;

--l'intimazione di pagamento de qua ha raggiunto il contribuente in data successiva a quella nella quale il credito dell'A.F. era già prescritto.

Tutto quanto riportato convince la Commissione che le ragioni esposte dal ricorrente e le sue richieste devono essere condivise e confermate.

Deve precisare ancora la Commissione che l'intimazione di pagamento notificata è mancante di motivazione perché in essa non sono espresse le ragioni di fatto ed i motivi giuridici che hanno convinto Equitalia all'avvio del procedimento. Tale operatività contrasta con gli obblighi imposti dalla L. 241/90 e dallo Statuto del contribuente perché non consente la pronta comprensione dei fatti ed una legittima difesa e l'atto come composto deve essere sanzionato come previsto dalle norme citate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso:

***dichiara la nullità del ruolo portato dalla cartella di pagamento indicata nell'intimazione di pagamento notificata;

***dichiara nulla l'intimazione di pagamento notificata ed impugnata;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro diecimila oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico di Equitalia Sud SpA Taranto e dispone che le stesse siano pagate ai difensori costituiti dichiaratosene anticipatari.

Così deciso il giorno 26/2/2016

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinegfo)